REGOLAMENTO (CE) N. 3192/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (in appresso denominata « Cipro ») [1], completato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo medesimo e che adegua alcune sue disposizioni [2], prevede l'apertura e l'aumento annuo di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli;

considerando che è opportuno migliorare alcune concessioni previste per Cipro; che in realtà le importazioni provenienti da Cipro esauriscono soltanto una parte del contingente tariffario previsto per le uve fresche da tavola, a causa della mancata maturazione del prodotto entro i periodi fissati nel protocollo; che il regolamento (CE) n. 298/94 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari di Cipro (1994) [3] prevede, all'articolo 1, che i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nel periodo dall'8 giugno al 4 agosto; che occorre adeguare il periodo affinché Cipro possa trarre pieno beneficio da tale concessione;

considerando che il miglioramento annuo, previsto dal protocollo, del contingente tariffario per i succhi e i mosti di uva concentrati è risultato insufficiente per soddisfare le importazioni reali nella Comunità di tali prodotti da alcuni anni; che l'articolo 1 del suddetto regolamento (CEE) n. 298/94 prevede che i prodotti in questione possano essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario di 4 050 tonnellate; che occorre pertanto aumentare di 450 tonnellate tale contingente;

considerando che le importazioni di uve preparate, originarie di Cipro, non sono oggetto di trattamento preferenziale in virtù del protocollo concluso con detto paese; che le importazioni di uve originarie di Cipro rappresentano oltre il 70 % delle importazioni totali di questo prodotto nella Comunità; che, al fine di mantenere queste correnti di scambi tradizionali e di ridurre il deficit di Cipro nei suoi scambi commerciali con la Comunità, è opportuno aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per le uve preparate, originarie del suddetto paese; che, ai fini della gestione del suddetto contingente, occorre applicare le disposizioni previste dalla normativa comunitarie per gli altri contingenti tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario per le uve fresche da tavola, corrispondenti ai codici NC 0806 10 15 e NC 0806 10 19 della tariffa doganale comune, previsto all'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro si applica dall'8 giugno al 9 agosto.

Articolo 2

Il contingente tariffario per i succhi e i mosti di uva, conrrispondenti ai codici NC 2009 60 51, NC 2009 60 71, NC 2009 60 90 e ex 2204 30 91 della tariffa doganale comune, previsto all'articolo 19, paragrafo 5, del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, è aumentato di 450 tonnellate.

Articolo 3

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di un volume totale pari a 2 500 tonnellate per le uve preparate, corrispondenti ai codici NC 2008 99 43 e 2008 99 53, originarie di Cipro.

2. Per il 1994, la quantità annua di cui al paragrafo 1 è proporzionalmente adeguata.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 298/94.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.
[2] GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
[3] GU n. L 40 dell'11. 2. 1994, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL